



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230356
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA VOLTA - NUOVO CENTRO CIVICO - LOTTI 1 E 2 IN COMUNE DI LURATE CACCIVIO.

FAQ. N. 3 QUESITI PERVENUTI AL 21.01.2018

QUESITO N. 12

INTENDIAMO AFFIDARE IN SUBAPPALTO OPERE NON RIENTRANTI IN QUELLE PREVISTE AL COMMA 53 ART. 1 L. 190/2012 E PERTANTO SI RICHIEDE SE NECESSARIO INDICARE UGUALMENTE LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI. SIAMO A PRECISARE CHE LA FORNITURA DI FERRO LAVORATO E LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO SARANNO OGGETTO DI CONTRATTO DI FORNITURA E NON DI SUBAPPALTO E QUINDI CHIEDIAMO SE OCCORRE INDICARE COMUNQUE LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI O SIA SUFFICIENTE PRESENTARE COPIA CCIAA DEL FORNITORE.

RISPOSTA N. 12:

Si riscontra il quesito posto e si conferma quanto già pubblicato in precedenti risposte. In particolare:

- a) per la categoria generale OG1 l'indicazione della terna dei subappaltatori non è obbligatoria.
- b) per la categoria di opere ad alto contenuto tecnologico OG11, l'indicazione della terna dei subappaltatori non è richiesta qualora l'operatore economico sia qualificato direttamente o in ATI con altro operatore qualificato per la categoria medesima (ipotesi detta "subappalto facoltativo"). L'indicazione della terna è invece necessaria nell'ipotesi in cui il ricorso al subappalto serva ad integrare nei limiti del 30% consentiti dall'art. 105 del Codice la qualificazione insufficiente posseduta dall'operatore economico partecipante (cosiddetto "subappalto necessario").
- c) L'indicazione della terna di subappaltatori per le opere individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (tra queste la fornitura di ferro lavorato confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume) è obbligatoria.

L'interpretazione di questa Stazione Appaltante è nel senso che il comma 6 sia norma eccezionale che deroga al principio generale espresso nel comma 2 dello stesso articolo 105 con la finalità di sottoporre a specifico controllo preventivo il ricorso all'esternalizzazione di attività considerate dalla Legge ad altissimo rischio di infiltrazione, indipendentemente dalla presenza della componente manodopera e

dalla sua incidenza sul contenuto economico del subappalto. Tale interpretazione è confermata dall'inclusione nell'elenco delle attività soggette all'indicazione della terna dei subappaltatori dei "noli a freddo" che per definizione non prevedono la presenza di manodopera.

QUESITO N. 13

In riferimento ai quesiti già posti in merito all'articolo n.105 comma 6 del Codice degli appalti ovvero alla prescrizione obbligatoria di indicare la terna dei SUBAPPALTATORI qualora si richieda il SUBAPPALTO per le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 co.53 della Legge 190/12), si ritiene che la FORNITURA di calcestruzzo non sia da configurare subappalto e che pertanto le risposte da Voi fornite non siano pertinenti perché trattasi appunto mera FORNITURA e non subappalto. In considerazione di ciò non è necessario indicare la terna. Si chiede Vostra cortese conferma.

RISPOSTA N. 13:

Si conferma che l'indicazione della terna di subappaltatori per le opere individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (tra queste la fornitura di ferro lavorato confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume) è obbligatoria.

L'interpretazione di questa Stazione Appaltante è nel senso che il comma 6 sia norma eccezionale che deroga al principio generale espresso nel comma 2 dello stesso articolo 105 con la finalità di sottoporre a specifico controllo preventivo il ricorso all'esternalizzazione di attività considerate dalla Legge ad altissimo rischio di infiltrazione, indipendentemente dalla presenza della componente manodopera e dalla sua incidenza sul contenuto economico del subappalto. Tale interpretazione è confermata dall'inclusione nell'elenco delle attività soggette all'indicazione della terna dei subappaltatori dei "noli a freddo" che per definizione non prevedono la presenza di manodopera.

QUESITO N. 14

Con la presente, si evidenzia il non rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, in quanto l'obbligatorietà dell'indicazione della terna dei subappaltatori da Voi richiesta, per la categoria di opere ad alto contenuto tecnologico OG11, limita la partecipazione delle imprese alla presente procedura pubblica.

La stessa, in caso di non riscontro da parte Vostra sarà inviata all'ANAC

(A CHIARIMENTO SI RIPORTA IL QUESITO INVIATO IN PRECEDENZA: Con la presente si chiede la possibilità di subappaltare il 30% della categoria OG11 senza l'indicazione della terna, in quanto la stessa non fa parte delle tipologie di lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

RISPOSTA: Si riscontra il quesito posto specificando che, per la categoria di opere ad alto contenuto tecnologico OG11, l'indicazione della terna dei subappaltatori è richiesta obbligatoriamente solo qualora il ricorso al subappalto fosse necessario ai fini della dimostrazione della qualificazione per la partecipazione alla gara (si veda il documento FAQ. N. 1 - QUESITO N. 4). L'indicazione della terna dei subappaltatori, per la predetta categoria di opere, non è invece richiesta nel caso di ricorso al cosiddetto "subappalto facoltativo".)

RISPOSTA AL QUESITO N. 14:

Pur mantenendo la Stazione Appaltante l'interpretazione già fornita in merito alle richieste di chiarimento ricevute al riguardo, si chiarisce in applicazione del principio espresso dall'ANAC nel bando tipo n. 1/2017 che la mancata indicazione della terna dei subappaltatori non costituisce motivo di esclusione dalla gara, anche nell'ipotesi in cui l'indicazione si configuri come obbligatoria. Pertanto il richiedente potrà presentare l'offerta omettendo, se ritiene, l'indicazione della terna con l'avvertenza che sarà il RUP in sede di autorizzazione eventuale del subappalto a verificare la portata e le conseguenze dell'obbligo non osservato in sede di gara, risolvendo anche alla luce di eventuali interpretazioni sopravvenute i dubbi interpretativi in materia.

QUESITO N. 15

ringrazio per la celere risposta, resto in attesa di un riscontro in merito alla nostra richiesta se per le lavorazioni in ferro e fornitura calcestruzzo: è sufficiente inserire la CCIAA dei fornitori, poiché, chiedere la compilazione del DGUE presenta molte difficoltà oggettiva per soggetti non interessati a partecipare alle gare.

Chiedo inoltre se è obbligatorio inserire una terna di nominativi o se è sufficiente un solo nominativo essendo uno solo il fornitore a cui ci rivolgiamo per tali forniture.

RISPOSTA AL QUESITO N. 15:

Come può ricavarsi dal bando tipo n. 1/2017 (sia pure relativamente all'appalto di servizi) l'indicazione della terna è obbligatoria per le lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per ciascun subappaltatore deve essere prodotto il DGUE che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice dei contratti.